



**In questo numero:**

**1 - LE SEDIVA NEWS DAL 9 MAGGIO AD OGGI**

09/05/2013	Nell'Unico 2013 anche le attività detenute all'estero (fernando marinelli)	16/05/2013	Adeguamento Istat per aprile 2013 (Studio Associato)
09/05/2013	L'acquisto di un veicolo nuovo eco compatibile – QUESITO (valerio salimbeni)	17/05/2013	Da deposito ad appartamento: si ai benefici fiscali – QUESITO (paolo liguori)
10/05/2013	Aspetti fiscali in tema di contratti di appalto (stefano lucidi)	17/05/2013	La computabilità nel TFR del congedo parentale – QUESITO (marco porry)
10/05/2013	Per le farmacie in difficoltà un aiuto dalla ristrutturazione del debito (stefano civitareale)	20/05/2013	L'auto personale da "intestare" alla farmacia – QUESITO (stefano civitareale)
13/05/2013	E' ancora concedibile ad una società di gestione una farmacia comunale? (stefano lucidi)	21/05/2013	Le sopravvenienze passive conseguenti alle variazioni prezzi del 2012 (Sediva)
13/05/2013	Gli sconti fiscali per i figli che studiano (anche fuori casa) (valerio pulieri)	21/05/2013	Il "Decreto IMU" (Studio Associato)
14/05/2013	Una malaccorta norma campana (gustavo bacigalupo)	21/05/2013	Alla Corte Costituzionale il conflitto di interessi dei Comuni (gustavo bacigalupo)
15/05/2013	Le differenze tra l'ammortamento fiscale e quello civiltistico (e tra risultato fiscale e risultato civiltistico in generale...) – QUESITO (franco lucidi)	22/05/2013	Supersconto fiscale anche per l'acquisto di un'abitazione in un fabbricato ristrutturato – QUESITO (andrea piferi)
16/05/2013	Cara, carissima barca: pagamento della tassa entro il 31/5/2013 (roberto santori)		

**2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

**3 – SCADENZE FINE MAGGIO 2013**

**1 - LE SEDIVA NEWS DAL 9 MAGGIO AD OGGI**

**09/05/2013 - Nell'Unico 2013 anche le attività detenute all'estero.**

Anche quest'anno sarà necessario indicare nell'apposito quadro (RW) della dichiarazione dei redditi i trasferimenti - avvenuti nel corso del 2012 - di attività dall'Italia all'estero e viceversa, nonché i trasferimenti estero su estero.

In particolare, dovranno essere evidenziati tanto gli stock (gli investimenti patrimoniali) quanto i flussi (i movimenti finanziari da questi generati) che riguardano attività detenute all'estero.

Così, ad esempio, se si possiede un appartamento a Parigi dato in locazione, dovrà essere indicato tanto l'immobile (lo stock), quanto le rimesse dall'estero per i canoni di locazione (i flussi).

L'adempimento riguarda tutti i soggetti residenti in Italia.

L'obbligo di dichiarazione non sussiste, però, se l'ammontare complessivo degli investimenti e delle attività all'estero (stock), ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno (flussi), non supera l'importo di € 10.000. Parimenti l'obbligo viene meno per i conti correnti detenuti all'estero quando il detentore ha dato disposizione all'istituto estero di bonificare automaticamente su un conto italiano gli interessi ivi maturati.

Le sanzioni per le omesse o inesatte indicazioni sono naturalmente molto pesanti ed è quindi necessaria la massima attenzione anche perché - detto senza ironia - non è infrequente dimenticare qualche flusso finanziario derivante da un immobile o simile posseduto all'estero.

(fernando marinelli)

**09/05/2013 - L'acquisto di un veicolo nuovo eco compatibile - QUESITO**

Ne sento parlare da qualche tempo ma non ho capito se e quali sono gli incentivi per chi acquista una vettura eco compatibile?

Il d.m. dell'11/01/2013 ha fissato le regole per usufruire del contributo riservato a chi acquista veicoli "ecocompatibili" di nuova immatricolazione, che è stato introdotto dalla legge Sviluppo n. 134/2012 (v. [Sediva News del 18/09/2012](#)).

Gli incentivi mirano evidentemente a favorire la diffusione di veicoli ecologici (elettrici, ibridi, a GPL, a metano, a idrogeno) o in generale a bassa emissione di anidride carbonica.

Le agevolazioni sono valide per il triennio 2013-2015 e lo stanziamento complessivo ammonta a 120 milioni di euro.

Il contributo è pari al 20% del prezzo di acquisto con un tetto massimo variabile tra 1.800 e 5.000 euro, secondo il veicolo di cui si tratta, ed è riconosciuto in parte dallo Stato ed in parte dal venditore.

L'importo più rilevante degli incentivi è riservato ai veicoli aziendali (taxi, noleggiatori, auto aziendali strumentali ecc.) e però, per accedervi, è necessaria la rottamazione di un mezzo della stessa categoria con almeno 10 anni di anzianità e in possesso del richiedente da almeno 12 mesi; i privati "non imprenditori", invece, possono conseguire il beneficio anche senza la rottamazione.

L'ammontare dell'incentivo, infine, varia in base alla quantità di emissioni di CO2 dell'autovettura acquistata.

(valerio salimbeni)

**10/05/2013 - Aspetti fiscali in tema di contratti di appalto**

Nel corso della sua vita è probabile che il titolare della farmacia, magari inconsapevolmente, instauri un rapporto inquadrabile tra i contratti di appalto (ad esempio nell'ipotesi di ristrutturazioni connesse al nuovo arredamento dell'esercizio), che è definito dall'art. 1655 del cod. civ. come il "contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro".

Ora, l'abuso da parte di qualche contribuente disonesto - che ha, poniamo, subappaltato le opere commissionate a società sparite nel nulla dopo aver omesso il pagamento di ritenute sui compensi di lavoro o dell'IVA dovuta - ha provocato la reazione del legislatore che ha introdotto, nuova di zecca, una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in ordine al corretto adempimento dei loro obblighi fiscali e decorrente dai contratti stipulati dal 12 agosto 2012, o rinnovati successivamente a tale data.

Ma anche il committente, che come abbiamo visto potrebbe essere anche la farmacia, può incorrere in sanzioni (esclusa quindi la responsabilità solidale nel pagamento di imposte) ingenti (si va infatti da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 200.000,00) nell'ipotesi in cui non richieda all'appaltatore un'attestazione relativa all'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali.

Nell'attestazione va precisato: il periodo nel quale l'IVA relativa alle

fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata; il periodo in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, anche mediante compensazione con altri tributi; gli estremi del Mod. F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell'IVA e delle ritenute; l'IVA e le ritenute versate, incluse quelle riferibili al contratto di appalto di cui si tratta.

Tale *attestazione* deve essere resa dall'appaltatore mediante la consueta *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*, oppure con *asseverazione* rilasciata da un professionista abilitato.

E anzi, il committente *non può* procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore nel caso in cui quest'ultimo non esibisca l'*attestazione* o l'*asseverazione*.

In sostanza, sono adempimenti forse banali, ma la loro inosservanza può comportare gravi conseguenze sul piano sanzionatorio.

(stefano lucidi)

### **10/05/2013 - Per le farmacie in difficoltà un aiuto dalla ristrutturazione del debito**

Sono numerose le misure di questi ultimi anni per aiutare le *imprese* (e quindi anche le *farmacie*) in difficoltà finanziaria per scongiurarne una crisi irreversibile o addirittura il fallimento.

Tuttavia le varie disposizioni introdotte (il *concordato preventivo* di cui all'art. 160 e segg. della Legge Fallimentare; l'*accordo di ristrutturazione dei debiti* di cui all'art. 182-bis L.F.; il *piano di risanamento attestato* di cui all'art. 67 L.F.), al di là delle diverse articolazioni, sono in realtà ispirate allo stesso fine, che è appunto quello di consentire alle imprese in crisi economico-finanziaria, ma ancora in grado di generare "valore", di uscire dallo stato di "incertezza" e riprendere la loro attività, e si basano tutte per di più su quella che viene chiamata in linguaggio tecnico-giuridico *ristrutturazione del debito*.

In sostanza, il creditore riconosce al debitore concessioni di varia natura - naturalmente straordinarie, e che non accorderebbe mai ad un'impresa sana - che possono consistere nella riduzione del capitale da rimborsare o dell'ammontare degli interessi, ovvero nella modifica della tempistica del pagamento, o ancora in un *mix* di tutte o alcune di queste.

I vantaggi, come è intuitivo, sono reciproci: il creditore salva, quantomeno in parte, il proprio credito, che sarebbe ulteriormente falcidiato nel fallimento, e l'impresa salva... se stessa, rinvenendo le risorse economiche e finanziarie per risollevarsi e riprendere la normale attività.

Quel che è importante, in ogni caso, è addivenire ad accordi del genere il prima possibile, quando cioè si verte bensì in una situazione di difficoltà finanziaria che può preludere al fallimento, ma non così grave da rivelarsi praticamente non reversibile.

In altri termini, gli strumenti ora ci sono, ma è importante usarli *presto e bene*.

(stefano civitareale)

### **13/05/2013 - E' ancora concedibile ad una società di gestione una farmacia comunale?**

A giudizio del TAR Lombardia, sezione di Brescia, sembrerebbe proprio di sì.

L'attuale panorama normativo (particolarmente confuso con riguardo alle numerose modifiche normative intervenute in materia negli anni 2008/2012 e alla sentenza della Corte Costituzionale del 2012 in tema di pubblici servizi), secondo il TAR, "*vede la riaffermazione delle regole concorrenziali minime comunitarie in materia di affidamento dei servizi pubblici e dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia*", come peraltro ribadito dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012.

E, configurandosi l'attività di gestione delle farmacie comunali "*quale servizio pubblico essenziale, a carattere locale e a tendenziale rilevanza economica*", l'affidamento in concessione rappresenta un mezzo in linea con l'attuale ordinamento nazionale e comunitario, anche tenuto conto che - prosegue il Tar bresciano - i modelli di gestione delle farmacie comunali previsti dall'art. 9 della L. 475/68 (in economia o mediante azienda speciale, o a mezzo di consorzi tra comuni o a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i dipendenti della farmacia comunale) non appaiono tassativi.

Anche quest'ultimo, però, è un punto tuttora molto discusso, come numerosi altri su questo delicato argomento, nel quale recentemente anche la Corte dei Conti ha fatto sentire la sua voce.

(stefano lucidi)

### **13/05/2013 - Gli sconti fiscali per i figli che studiano (anche fuori casa)**

Anche per quest'anno le famiglie che hanno *figli studenti* possono usufruire di qualche sconto in dichiarazione; vediamo i due aspetti di maggior rilievo.

Spese di istruzione. Sono soprattutto quelle sostenute per la frequenza di corsi di *istruzione secondaria* e *universitaria* tenuti presso università o istituti, italiani o stranieri, pubblici o privati, ma vi si aggiungono ai fini dello sconto anche le spese per la partecipazione ai *test di accesso ai*

*corsi di laurea*, per la frequenza dei corsi tenuti presso i conservatori di musica (e istituti musicali pareggiati), per i *master di specializzazione post-lauream*, per le *scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario*, nonché per l'iscrizione ai corsi di *dottorato di ricerca*.

Il beneficio fiscale spetta nella misura del 19% della spesa sostenuta, senza alcun tetto per gli istituti pubblici, e invece nel limite della misura stabilita per gli "omologhi" istituti pubblici per le spese sostenute presso quelli privati.

Studenti fuori sede. A tali benefici si aggiunge, per le famiglie che mantengono studenti *universitari fuori sede*, una detrazione del 19% dell'importo complessivo limite di 2.633 euro per le spese sostenute per *canoni di locazione o per contratti di ospitalità*, purché il comune in cui si trova l'ateneo disti almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente e comunque si trovi in una provincia diversa ovvero in uno stato comunitario o aderente all'accordo sullo SEE con il quale sia possibile lo scambio di informazioni.

Tutti questi sconti spettano naturalmente ai genitori se sono loro a sostenere le spese per i propri ragazzi (ancora) fiscalmente a carico.

(valerio pulieri)

### **14/05/2013 - Una malaccorta norma campana**

Almeno nel settore farmacia l'organo amministrativo della Campania non brilla forse per alacrità, se pensiamo ad esempio allo scandaloso ritardo - quasi un anno dalla scadenza del termine fissato dall'art. 11 del dl Cresci Italia - del bando di concorso straordinario (anche se in questo senso sembra esserci stato un singolare patto d'acciaio con le regioni confinanti); quello legislativo non disdegna invece qualche improvvisa e mirata incursione, non necessariamente *ad personam*, che talora però è costretto poi a rimediare per le difficoltà che insorgono nella fase di applicazione.

Infatti, dopo essere intervenuto reiteratamente con quattro diverse disposizioni nello spazio di tre anni su *orari e turni* delle farmacie della regione, una delle quali aveva persino anticipato *medio tempore* quel che sarebbe stata poi la liberalizzazione assoluta disposta dal comma 8 dell'art. 11, ha ora colto l'occasione dell'approvazione della legge finanziaria regionale 2013 (l.r. 6/5/13 n. 5, il solito provvedimento "*omnibus*" come gli omologhi dello Stato) per innestarvi una norma che, pur avendo ben poco ha a che fare con il bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione, ne corregge un'altra pur di recente adozione.

Si tratta di un'ulteriore integrazione al testo dell'art. 22 della l.r. 13/85 (la legge regionale generale in materia di farmacie) che già era stato modificato dalla l.r. n. 10 del 27/6/11 con l'introduzione di una specifica deroga al mantra dell'"inviolabilità" della sede farmaceutica così formulata: "*Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione.*"

La disposizione (ne abbiamo parlato anche nella [Sediva news del 07-08/05/13](#): "*La sentenza del CdS su pianta organica e sedi farmaceutiche, ecc.*") apparve subito insidiosa specie per quel che nel concreto sarebbe potuto derivarne, perché l'ambito di effettiva operatività dell'ipotesi di deroga - pur fondata su presupposti in astratto molto rigorosi ("*in casi di necessità... per comprovati eccezionali...*") - era segnato dalle linee incerte di quelle "*immediate adiacenze*", e questo si è visto ben presto nelle fattispecie portate all'esame del giudice amministrativo sui ricorsi dei titolari delle sedi "invase" in applicazione di un criterio di così fumosa configurazione.

Queste criticità sono apparse subito chiare anche al Consiglio di Stato che tuttavia (ord. 1301/2012) - assumendo condivisibilmente che il rapporto che lega il farmacista titolare alla zona assegnatagli appare indefettibile e cogente, in quanto risponde non solo allo scopo di garantire gli altri titolari di farmacie contro la "invasione" del rispettivo territorio da parte di un concorrente ma altresì allo scopo... di assicurare alla popolazione di quella zona un presidio farmaceutico ben accessibile - le supera tutto sommato con brillantezza affermando che la disposizione regionale può ritenersi "*compatibile con i principi della legislazione statale solo in quanto si assuma l'espressione "purché nelle immediate adiacenze" nel senso più restrittivo possibile, giacché in caso contrario la farmacia allontanatasi dalla sua sede originaria adempirebbe la sua funzione non più in favore dei propri utenti designati, bensì in favore di altri utenti i quali peraltro dispongono già di un apposito presidio*".

L'eco del pensiero del supremo consesso deve verosimilmente essere giunto anche alle orecchie dell'infaticabile legislatore campano, che ha quindi

creduto di sottrarre la disposizione a un'interpretazione tanto riduttiva della sua sfera di applicazione, così disponendo: "Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13... le parole: "del perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "oppure ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475" (comma 33 dell'art. 1 della citata l.r. 6/5/13 n. 5).

Una disposizione, però, che più infelice non si può, perché, se operiamo ora l'incastro, il nuovo testo del comma 4 dell'art. 22 della l.r. 13/85 diventa il seguente: "Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, oppure ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico)".

Affiorano in primo luogo, come si vede, due errori materiali, non meri lapsus calami, ma peraltro privi probabilmente di conseguenze pratiche: il primo interessa le "immediate adiacenze" che ora sono state private formalmente del loro originario riferimento che tuttavia si intuisce; il secondo riguarda l'art. 1 della l. 475/68, dato che il comma che s'intendeva richiamare non era certo il 3 ma il 4, anche se questo è un infortunio già riscontrato altrove e pertanto ripreso meccanicamente anche dalla legge campana.

Inoltre, e il discorso si fa molto più serio, è chiaro che, nonostante la congiunzione disgiuntiva "oppure", i due diversi ambiti di funzionalità della deroga - le vecchie "immediate adiacenze" e i nuovi "200 metri dal perimetro della sede"- diventano in realtà uno soltanto e cioè il secondo, come il più contiene il meno; e questo, soprattutto in un contesto urbano, vuol dire (anche se soltanto "in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi") restituire la farmacia quasi ad uno scenario di sedi anche parzialmente "promiscue" e in ogni caso al regime di (pur non libera) trasferibilità da una sede all'altra in vigore sino alla l. 475/68.

Ma dunque vuol dire anche prevedere che una farmacia possa abbandonare al proprio destino il virtuale "bacino d'utenza" originariamente affidato alle sue cure per andare a rafforzare l'assistenza farmaceutica nella sede contermine, un'evenienza ancor più disancorata dai pilastri tuttora portanti dal sistema se si considera che, pur delocalizzando in tal modo l'esercizio, essa "conserva nello stesso tempo il diritto di esclusiva sul territorio assegnatogli dalla pianta organica, sicché il deficit di servizio prodotto dal suo allontanamento non può essere surrogato dall'iniziativa di altro farmacista" (così ancora il CdS nell'ordinanza citata).

È perciò una disposizione che, contemplando una deroga all'"inviolabilità" della sede non già rigorosamente circoscritta alle "immediate adiacenze" del nuovo locale rispetto ai confini della circoscrizione di pertinenza, ma allargata sino a un limite di allontanamento "dal perimetro" addirittura uguale alla distanza legale minima tra farmacie, finisce per contrastare con il principio fondamentale di "una pianificazione basata sulla ripartizione del territorio in sedi (zone) a ciascuna delle quali è assegnata una (ed una sola) farmacia con diritto di esclusiva e con l'obbligo di mantenere l'esercizio entro il relativo perimetro" (è sempre il CdS a parlare), rendendosi così sospetta di incostituzionalità.

Se quindi il Consiglio di Stato pensasse ancor oggi tutto quel che ha detto nell'ordinanza n. 1301/2012 - come del resto parrebbe guardando alle sue recenti decisioni su *pianta organica* e *sedi farmaceutiche* - uno scrutinio della Corte Costituzionale (che, s'intende, potrà anche essere il Governo a provocare) sarà inevitabile.

A differenza insomma dell'intervento del "collega" pugliese (v. [Sediva news del 30/04/13](#): "Un accorto colpo di mano..."), questo del legislatore campano è un colpo di mano forse fantasioso ma piuttosto malaccorto che perciò, a differenza dell'altro, sarebbe bene non avesse alcun seguito, anche perché, come si è già osservato, noi pensiamo che la sede farmaceutica debba essere (e in questo momento è), oppure non essere, senza soluzioni *borderline* o sincretiche di alcun genere.

(gustavo bacigalupo)

**15/05/2013 - Le differenze tra l'ammortamento fiscale e quello civilistico (e tra risultato fiscale e risultato civilistico in generale...) - QUESITO**

Anche voi parlate spesso di costi fiscali e costi civilistici anche per il famoso ammortamento dei beni strumentali; ma qual è la differenza?

È un tema a contenuto evidentemente molto tecnico, ma qualche parola deve essere spesa perché, purtroppo per loro, anche i titolari di farmacia devono farsi carico almeno delle dinamiche più elementari.

Ora, il bilancio che si redige normalmente risponde alle regole del codice civile; l'utile che viene determinato rappresenta il risultato economico conseguito dall'impresa nell'anno considerato.

Questa grandezza rileva per vari fini; se, ad esempio, si tratta di una società, sarà a tale risultato che i soci dovranno fare riferimento per la liquidazione a fine anno della propria quota di utili.

D'altra parte il Fisco ha, come dire, le sue esigenze. Per varie ragioni, soprattutto antielusive, taluni costi sono ammessi in deduzione in misura inferiore a quella civilistica, determinando quindi un risultato fiscale normalmente divergente - non sempre in più, talvolta anche in meno - da quello civilistico.

Su questo risultato vengono poi calcolate le imposte ma il reddito fiscale, per l'appunto, rileva solo a tali fini: per tutto il resto, come detto, deve valere il reddito civile.

Per esemplificare il concetto, prendiamo una tra le più "eclatanti" di queste differenze, l'ammortamento delle autovetture aziendali: se una farmacia gestita in società (poniamo una snc) acquista una vettura da utilizzare per l'attività per 35.000 euro, la quota di ammortamento da imputare a ciascun esercizio di utilizzo del bene - ipotizzando per semplicità che il periodo fiscale di 4 anni possa andar bene anche per l'ammortamento economico-civilistico - sarebbe pari a 8.750 euro.

Conseguentemente, l'utile di ogni anno interessato dal processo di ammortamento deve tener conto - anche nel quadro dell'individuazione di quanto dover ripartire tra i soci a fine anno - di un costo di 8.750 euro. Ai fini fiscali, però, la quota di ammortamento che può essere portata in deduzione è pari soltanto a 903,80 euro (!), ridotta addirittura della metà per il primo anno, e quindi molto, molto meno.

Tuttavia, tale costo concorre soltanto alla determinazione del risultato fiscale, su cui poi la società e i soci devono pagare le imposte, ma per ogni altra considerazione è il risultato civilistico a valere, come abbiamo detto.

(franco lucidi)

**16/05/2013 - Cara, carissima barca: pagamento della tassa entro il 31/5/2013**

Anche per quest'anno tutti coloro che possiedono imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri sono obbligati a versare la "tassa sulle unità da diporto" entro il 31/5/2013 per il periodo 1/5/2013-30/4/2014, e così per ogni anno successivo con la scadenza sempre (se non subentreranno novità) al 31/5 di ciascun anno.

Sono tenuti al pagamento i proprietari, gli usufruttuari ma - attenzione - anche gli utilizzatori in base a contratti di leasing (e sappiamo come gli organi di controllo si muovano da tempo in questo delicato comparto...). La tassa è calcolata in funzione della lunghezza dello scafo ma il suo importo (che non è "a metro", ma varia per "classi di lunghezza": ad esempio, da 10 a 12 metri sono dovuti € 800, da 12 a 14 € 1.160, e così via) si riduce del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell'imbarcazione, del 30% dopo 10 anni e del 45% dopo 15 anni, mentre non è dovuta per il suo primo anno di vita, decorrente dunque dalla prima immatricolazione.

Il versamento deve essere effettuato mediante mod. "F24 con elementi identificativi", codice tributo 3370.

Gli interessati sono pertanto invitati a comunicarci immediatamente il possesso delle imbarcazioni (da parte loro e/o di familiari le cui pratiche fiscali siano state affidate alla nostra cura), indicandoci ovviamente la lunghezza dello scafo, il codice identificativo dell'unità da diporto (la c.d. "sigla di iscrizione", cioè in pratica la "targa") e l'anno di immatricolazione, così da permetterci di predisporre il calcolo della tassa dovuta e il relativo mod. F24 per il versamento dell'importo nei termini.

Vi raccomandiamo di tenere nella massima considerazione l'imminente scadenza.

(roberto santori)

**16/05/2013 - Adeguamento Istat per aprile 2013**

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo ad aprile 2013 ed è in ulteriore diminuzione sia l'annuale che il biennale perché pari, rispettivamente, all'1,10% e al 4,4%.

I canoni di locazione vanno pertanto elevati, su base annua, dello 0,825% (corrispondente al 75% dell'1,10%) e, in ragione biennale, del 3,300% (il 75% del 4,4%).

(Studio Associato)

**17/05/2013 Da deposito ad appartamento: sì ai benefici fiscali - QUESITO**

Vorrei ristrutturare un vecchio casale attualmente adibito a deposito ricavandone due abitazioni, ma senza alterare la volumetria di

partenza. E' possibile accedere ai benefici fiscali previsti per le ristrutturazioni edilizie del 36/50%?

Se il provvedimento che autorizza l'intervento specifica chiaramente il mutamento di destinazione dell'immobile - da *deposito ad abitazione* - le spese sostenute possono tranquillamente rientrare tra quelle ammesse a fruire delle detrazioni che, come sappiamo, spettano - fino a tutto il 30 giugno 2013 - nella misura del 50% e fino all'importo massimo di spesa di € 96.000. Del resto anche la stessa Agenzia delle Entrate è di questo parere (*Ris. 14/E dell'8/2/2005*).

In particolare, il beneficio si rende applicabile perché gli *interventi di mutamento di destinazione degli edifici* possono includersi tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr. 380/2011 espressamente richiamati anche dal "nuovo" art. 16-bis del TUIR che, come noto, ha portato "a regime" dopo anni e anni di proroghe le disposizioni originarie contenute nella legge 449/97.

Se, poi, al termine dei lavori si ottengono *due* diverse unità immobiliari, la detrazione si applica, nel limite massimo di € 96.000 *per immobile*, sempre con riferimento al numero delle unità immobiliari iniziali che, nel nostro caso, è una soltanto.

(paolo liguori)

### 17/05/2013 - La computabilità nel TFR del congedo parentale - QUESITO

Il mio consulente del lavoro è incerto se conteggiare nel Tfr anche il congedo parentale; che indicazioni posso dargli?

La computabilità o meno del congedo parentale (ex *astensione facoltativa*) ai fini del Tfr è stata molto dibattuta.

La Suprema Corte, con la sentenza 2114 del 1993, adottando un'interpretazione estensiva degli artt. 2110, I comma, e 2120, III comma, affermò la *computabilità* dell'astensione facoltativa o congedo parentale agli effetti del Tfr.

La giurisprudenza, come ha riferito la *Fondazione Studi Consulenti del Lavoro*, è stata altalenante sulla *computabilità* (ad esempio, la Pretura di Milano ha emesso pronunce tra loro contrastanti...), che oggi sembrerebbe essere la tesi prevalente.

C'è però tuttora l'opinione contraria della *Commissione dei principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro* (sostanzialmente "organica" ai Consulenti del Lavoro) che si richiama a due sentenze del Tribunale sempre di Milano degli anni '90 in cui si fa riferimento ad un'assenza per puerperio e non si fa rientrare il congedo parentale tra le c.d. *assenze tutelate per legge*.

Bisogna anche precisare che l'art. 2120 c.c. (*Disciplina del trattamento di fine rapporto*) al III comma stabilisce che, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui al 2110 c.c. (appunto, le "*assenze tutelate per legge*"), deve essere computato, nella retribuzione utile ai fini del Tfr, l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (la c.d. *retribuzione virtuale*).

E quindi, in definitiva, il congedo parentale o ex *astensione facoltativa* è un'assenza tutelata dalla legge?

Ci pare che la risposta debba esser in definitiva positiva, secondo cioè le conclusioni della Suprema Corte e in difformità da quanto esplicitato nel "*principio n. 9*" dei Consulenti del Lavoro, trattandosi di un'assenza che sembra tutelata e garantita dalla legge, perché, come noto, il datore di lavoro è tenuto a concedere i giorni richiesti dal lavoratore in ordine ai quali quest'ultimo è titolare di un diritto soggettivo.

Per quanto ci riguarda, quindi, il Suo consulente del lavoro potrebbe allinearsi a tali conclusioni.

(marco porry)

### 20/05/2013 - L'auto personale da "intestare" alla farmacia - QUESITO

Ho acquistato due anni fa un'automobile che però non ho pensato di intestare alla farmacia gestita in forma di impresa individuale; posso farlo ora?

Ai sensi dell'art. 65, comma 3-bis, del T.U.I.R. anche i beni acquistati originariamente per essere destinati all'uso "privato", personale o familiare, dell'imprenditore possono essere "intestati" alla farmacia, al pari quindi di quelli acquistati originariamente e direttamente per questo scopo.

Sia per gli uni che per gli altri, peraltro, non deve naturalmente difettare il requisito della *strumentalità*, che del resto generalmente inerte anche all'automobile; come sappiamo, però, i costi e le spese relative a quest'ultima soggiacciono a limiti di detraibilità/deducibilità, rispettivamente ai fini dell'iva e delle imposte dirette, che dal 2013, oltretutto, sono stati ulteriormente "ritoccati" verso il basso.

Comunque, l'"immissione" - questo è il termine "tecnico" - avviene iscrivendo il bene tra le attività dell'impresa che figurano nell'inventario (e, quindi, nel bilancio) da redigere secondo le disposizioni del codice civile (art. 2217) e non comporta emersione di alcun provento tassabile.

Il costo "di partenza" riconosciuto ai fini fiscali è quello determinato in base alle disposizioni di cui al DPR 23/12/1974 n. 689, il quale prescrive all'art. 4 che per i *beni mobili iscritti in pubblici registri* - quali, per l'appunto, le automobili - debba farsi riferimento al prezzo indicato nell'atto di acquisto, eventualmente maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.

In pratica, perciò, bisognerà risalire al prezzo pagato al momento dell'acquisto del mezzo e documentato dalla fattura del concessionario o da altro documento (come, ad esempio, una *ricevuta*, laddove l'auto sia stata acquistata di seconda mano da altro privato); le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione, considerando però "già ammortizzate" le quote inerenti agli anni trascorsi dall'acquisto del bene fino a quello della sua iscrizione in bilancio.

Così, ad esempio, se la vettura è stata acquistata nel 2011 e se consideriamo un periodo di ammortamento di 6 anni (e che inoltre per il primo e il sesto anno l'aliquota massima del 25% è ridotta della metà), non potranno essere dedotte fiscalmente le quote degli anni 2011 e 2012, rispettivamente per il 12,50% e per il 25%; rimarranno da dedurre, in definitiva, la quota del 25% per il 2013, 2014 e 2015 e quella pari al residuo 12,50% (del costo inserito in bilancio) per il 2016.

(stefano civitareale)

### 21/05/2013 - Le sopravvenienze passive conseguenti alle variazioni prezzi del 2012

La vicenda è ben nota alle farmacie e si pone evidentemente anche in ordine all'esercizio 2012, riguardando le riduzioni di prezzi dei medicinali intervenute lo scorso anno, le quali generano - a carico della farmacia che li abbia avuti in giacenza al momento della singola riduzione - una *perdita*, cioè, tecnicamente, una *sopravvenienza passiva*.

Per consentire, dunque, alle farmacie assistite (*che utilizzano e ci hanno reso noto l'indirizzo di posta elettronica*) di rilevare - per ciascuna specialità interessata da un provvedimento Aifa di riduzione di prezzi pubblicato nel corso del 2012 - le *quantità* giacenti nell'esercizio alla data stessa del provvedimento, così da ricavarne immediatamente l'importo della *perdita* subita per ogni specialità "scaduta" e pertanto anche quello della *perdita complessiva* (e permetterci così l'immediata sua annotazione nella singola contabilità aziendale), abbiamo loro trasmesso l'*elenco* in ordine alfabetico in *formato Excel* dei farmaci (1447 per quel che ci consta) che sono stati appunto oggetto di una riduzione.

Anche in tale circostanza nell'*elenco* sono stati evidenziati, per ogni specialità: la data del provvedimento dell'AIFA; il codice prodotto; il nome del prodotto; la ditta produttrice; la classe di appartenenza, il prezzo precedente; il nuovo prezzo e la differenza tra l'uno e l'altro.

La farmacia, dopo aver apposto il nome e cognome del titolare dell'esercizio o la ragione sociale, ed avervi inserito anche le specialità eventualmente da noi non considerate, compilerà l'*elenco limitandosi in sostanza ad indicare nell'apposita colonna "vuota" (evidenziata in celeste) il numero dei pezzi di ogni farmaco a quella data*, e ce lo restituirà sempre via *e-mail* all'indirizzo: [info@sediva.it](mailto:info@sediva.it).

Ne scaturirà immediatamente (proprio perché l'*elenco* è in *formato Excel*) il valore della *perdita per ciascuna specialità* e quindi anche l'ammontare della *perdita complessiva*, che, giova ribadirlo, si tradurrà per la farmacia in un *risparmio fiscale* non lontano dal 50% dell'importo totale che ne risulterà.

Per quel che riguarda le *altre farmacie* (quelle cioè - ma sono ormai pochissime - che *non utilizzano alcun indirizzo di posta elettronica*), ove intendano ricevere anch'esse il documento in *formato excel*, dovranno ovviamente renderci nota al più presto la loro *e-mail*; diversamente, potranno accedere nel sito [www.sediva.it](http://www.sediva.it) (in "*Modulistica & Tabelle*"), "scaricare" l'*elenco* (denominato *Variazione prezzi 2013 per il 2012*) delle 1447 specialità, compilarlo *manualmente* e trasmettercelo per la via postale, oppure unitamente alla documentazione contabile mensile della farmacia.

Naturalmente, nel caso in cui l'esercizio, avvalendosi abitualmente di un *software gestionale*, abbia già provveduto a rilevare (e a segnalarci) nel corso del 2012 la *perdita* generata dalle singole riduzioni di prezzo, i relativi dati sono stati da noi via via registrati nella contabilità, e perciò ora non dovranno compilare o inviarci alcunché.

(Sediva)

### 21/05/2013 - Il "Decreto IMU"

Il 17 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. "*decreto Imu*"

che di fatto ha sospeso l'Imu sulle *abitazioni principali* (escluse quelle signorili, le ville e i castelli e dimore storiche) e relative pertinenze, sui terreni agricoli e sugli immobili rurali.

Il tutto però è strettamente connesso alla riforma del complesso sistema di tassazione degli immobili (accorpendo Imu e Tares) che il Governo si è impegnato ad approvare entro il 31 agosto 2013; *in caso contrario la rata ora sospesa dovrà essere versata entro il 16 settembre prossimo.*

Più specificatamente il pagamento della prima rata Imu in scadenza il 17 giugno prossimo (il 16 cade nella giornata di domenica) è *sospeso* per le seguenti categorie di immobili:

a) *abitazione principale e relative pertinenze* (max 1 pertinenza per categoria, cioè 1 cantina, 1 box, ecc.), esclusi comunque i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);  
b) *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa*, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (come sopra) dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

c) *terreni agricoli e fabbricati rurali, anche strumentali* (art. 13, commi 4, 5 e 8, D.L. n. 201/2011).

La rata d'acconto di giugno dell'Imu deve essere invece comunque pagata sulle *secondo case*, sulle *abitazioni principali di lusso*, sui *capannoni industriali* e sui *negozi*, perciò anche sul locale farmacia.

Nonostante questo intervento del Governo, da tempo peraltro atteso, si è venuto a sapere da una nota dell'ultim'ora della Consulta Nazionale dei Caf che i contribuenti che avrebbero già corrisposto la prima rata dell'IMU, pur avendo diritto alla sospensione, sono stati oltre 100.000 (!).

Tali contribuenti, in particolare, sono quelli che hanno già provveduto per mezzo del Caf, ovvero del proprio sostituto d'imposta, alla presentazione del modello 730/2013 per i redditi 2012, e che hanno scelto di utilizzare l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per pagare – in via indiretta – l'Imu dovuta per l'anno 2013.

Per poter *recuperare* il credito fiscale con i conguagli delle buste paga di luglio e/o agosto, i soggetti che si sono avvalsi del Caf, o di un professionista abilitato che svolge le funzioni di Caf, dovranno procedere alla presentazione entro il prossimo 31 maggio ad una nuova dichiarazione 730, con l'azzeramento (o la riduzione) dell'importo dei crediti destinati a compensazione dell'imposta dovuta sull'abitazione principale.

A questo proposito, cogliamo l'occasione per confermare alle farmacie assistite (e ai contribuenti loro "collegati") - che si avvalgono del ns. Studio per la compilazione e la trasmissione del proprio modello 730/2013-redd. 2012 - che, proprio nell'attesa del provvedimento governativo, non è stato trasmesso alcun modello dichiarativo, cosicché tutte queste "novità Imu" saranno fatte valere anche per la loro dichiarazione dei redditi senza quindi la necessità di procedere ad un secondo invio.

(Studio Associato)

## **21/05/2013 - Alla Corte Costituzionale il conflitto di interessi dei Comuni**

Prima o poi, era inevitabile, qualche giudice amministrativo avrebbe pur dovuto condividere se non altro i dubbi di costituzionalità dell'art. 11 - sollevati praticamente da tutti sin dall'entrata in vigore della Riforma Monti - nella parte in cui ai Comuni, enti gestori anche potenziali di farmacie, vengono conferite in via esclusiva attribuzioni provvedimentali nella disciplina del servizio farmaceutico.

Sinora i Tar avevano infatti ritenuto (e anche di recente) *infondata* la questione sia per la rigidità dei "parametri" che regolano tale disciplina (un rapporto limite farmacie-abitanti, una distanza minima tra gli esercizi, obbligo di perseguire una loro "equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto..."), ma anche per la partecipazione obbligatoria al procedimento di Asl e Ordini dei farmacisti, che permette l'acquisizione di pareri che, pur non vincolanti, "*consentono agli operatori sanitari pubblici e ai rappresentanti dei farmacisti privati interessati a garantire l'equa concorrenza tra le sedi farmaceutiche di esprimere le loro posizioni in rapporto alle proposte dei comuni; posizioni che non possono dagli enti locali essere disattese immotivatamente senza infrangere le regole del giusto procedimento*" (così testualmente Tar Lazio n. 3828/2013 e sostanzialmente nello stesso senso Tar Sardegna n. 333/2013).

La pensa invece diversamente il Tar Veneto che quindi, con [ordinanza n. 713 del 17/5/2013](#), ha ora rimesso l'intera vicenda alla Corte Costituzionale ritenendo "*che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (secondo periodo del primo comma) della legge n° 475 del 1968, nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del D.L. n° 1 del 2012. come*

*convertito dalla legge n° 27 del 2012 e la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 11 del D.L. n° 1 del 2012. come convertito dalla legge n° 27 del 2012*".

In particolare, è sospetta di incostituzionalità la devoluzione ai Comuni (sottraendola ad autorità sovraumunali, come le Regioni) della potestà di "*identifica(re) le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione ecc.*" (secondo periodo del primo comma dell'art. 2 della l. 475/68 come modificato dal disposto sub c) del comma 1 dell'art. 11) e di "*individua(re) le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio ecc.*" (comma 2 dell'art. 11), e dunque, in pratica, della potestà di adottare i provvedimenti, rispettivamente, di revisione ordinaria e di revisione straordinaria (della "pianta organica", o di quel che è).

Invero, osservano i giudici veneti, si tratta di un potere regolatorio "*caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità*" che non può ritenersi adeguatamente delimitato dal "*parametro numerico*" come "*non sono idonei ad assicurare un'imparziale zonizzazione delle farmacie*" né i fini espressamente indicati nella norma di "assicurare un'equa..." e "garantire l'accessibilità ecc." [perché "*il comune ha comunque la facoltà di identificare zone, ciascuna con popolazione diversa (pur nel rispetto del parametro medio di una farmacia ogni 3.300 abitanti), in modo che restino favoriti i titolari delle farmacie per le cui zone è stato previsto un maggior numero di abitanti e dunque un più ampio bacino d'utenza.*"], e neppure l'intervento consultivo di Asl e Ordini dei farmacisti tenuto conto che è una partecipazione che si risolve in "*pareri non vincolanti*".

Come si vede, il Tar Veneto ha ribaltato con precisione quasi chirurgica tutte le notazioni dei colleghi laziali...

Inoltre, continua l'ordinanza, "*la circostanza che il comune abbia assunto la titolarità di farmacie (il caso riguardava Treviso) può indurre il comune stesso a disegnare la zonizzazione comunale delle farmacie in modo tale da favorire le farmacie comunali, assicurando alle stesse un bacino d'utenza maggiore rispetto alle farmacie non comunali. In tal caso non si ha solo una disciplina inidonea ad assicurare un esercizio imparziale del potere regolatorio di zonizzazione, ma un vero e proprio conflitto d'interessi precedente all'esercizio del potere regolatorio.*".

Perciò, se capiamo bene, l'imparzialità dell'esercizio del potere comunale che già di per sé non è in astratto garantita nelle relative disposizioni attributive (quelle dell'art. 11 già citate) per la potenziale assunzione di titolarità di farmacie da parte del Comune diventa addirittura *conflitto d'interessi* se l'ente è effettivo titolare di farmacie, un conflitto - "*precedente all'esercizio del potere regolatorio*" - che per di più sussiste anche "*quando, come nel caso di specie, il comune sia socio minoritario di una società di gestione del servizio farmaceutico*".

Le norme rinviate all'esame della Corte come sospette di incostituzionalità sono naturalmente proprio quelle dell'art. 11 già precisate e le disposizioni della Costituzione che il Tar assume violate sono quelle di cui all'art. 97 (sull'imparzialità della pubblica amministrazione) e all'art. 118, primo comma (principio c.d. della sussidiarietà verticale), dato che - quanto a quest'ultimo - "*la possibilità che il comune gestisca farmacie all'atto dell'esercizio del potere regolatorio (in una delle modalità consentite ed a prescindere dall'entità del capitale) evidenzia che il livello comunale non è il livello di competenza adeguato all'esercizio del potere di zonizzazione delle farmacie.*".

Di rilievo, infine, anche le precisazioni dei giudici veneti sulla *rilevanza* della questione di costituzionalità in argomento (ai meno pratici ricordiamo che la rimessione alla Corte di una disposizione di legge postula sia la sua "non manifesta infondatezza" e sia appunto la "rilevanza" ai fini della decisione del giudizio), perché, laddove essa non fosse rinviata all'esame della Consulta, "*l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato (in accoglimento dei motivi di merito del ricorso) determinerebbe l'obbligo del comune di Treviso di riesaminare la questione, esercitando nuovamente il potere amministrativo, con il rischio di reiterazione del pregiudizio nei confronti di parte ricorrente, per effetto dell'inidoneità della disciplina dell'esercizio del potere ad assicurarne un esercizio imparziale e della non adeguatezza della competenza comunale all'esercizio del potere regolatorio in materia di farmacie.*".

L'ordinanza del Tar, pur qui esaminata diffusamente, potrà comunque essere letta nel suo testo integrale, pregevole e condivisibile, cliccando [qui](#). Da un momento all'altro dovrebbe esprimersi sul tema anche il Consiglio di Stato (chiamato a occuparsene anche sul versante strettamente comunitario), che però, come noto, non impedirebbe in nessun caso il giudizio della Corte.

(gustavo bacigalupo)

## 22/05/2013 - Supersconto fiscale anche per l'acquisto di un'abitazione in un fabbricato ristrutturato - QUESITO

Vorrei sapere se le detrazioni maggiorate del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio valgono anche per l'acquisto di un'unità abitativa ricompresa in un fabbricato interamente assoggettato a opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

Al riguardo non c'erano per la verità grandi dubbi, ma recentemente le Istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 hanno confermato che lo sconto maggiorato del 50% sull'importo massimo di 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 è applicabile anche agli acquisti ai quali Lei sembra essere interessato (Istruzioni Unico 2013 - Fascicolo 1 - pag. 58).

Ricordiamo che per questa categoria di interventi il valore su cui calcolare la detrazione non può superare in ogni caso il 25% del prezzo di acquisto risultante dall'atto pubblico di compravendita, a prescindere dal valore degli interventi eseguiti dall'impresa; quindi, ai fini del conteggio si assume il valore minore tra 96.000 euro ed il 25% del prezzo di acquisto risultante dal rogito.

E' utile infine precisare che per ottenere lo sconto è anche necessario che: a) l'intero fabbricato dove è situato l'immobile acquistato sia stato interessato da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione ovvero da cooperative edilizie e che: b) la cessione o l'assegnazione sia avvenuta entro 6 mesi dalla fine dei lavori.

(andrea piferi)

## 2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

### ➤ Il "Decreto Imu"

Approvato dal Governo il 17 maggio l'atteso Decreto Imu (v. [Sediva News 21/05/2013](#)).

### ➤ Regione Campania - l.r. 06/05/2013 n. 24

Nuovamente modificato il comma 4 dell'art. 33 della R.L. 8 marzo 1985, n. 13 (v. [Sediva News 14/05/2013](#)).

### ➤ Tar Veneto - ord. 17/05/2013 n. 713

Alla Corte Costituzionale il conflitto di interessi dei Comuni (v. [Sediva News 21/05/2013](#))

### ➤ Tar Friuli - sent. 13/05/2013 n. 280

Il dl. Crescitalia ha soppresso la pianta organica e la sede farmaceutica - Non è incostituzionale né in contrasto con le norme comunitarie il conferimento ai Comuni... (l'esatto contrario di Tar Veneto).

### ➤ Tar Friuli - sent. 13/05/2013 n. 275

E' potestà pianificatoria e quindi è il Consiglio l'organo comunale competente - Non è incostituzionale il conferimento ai Comuni, gestori effettivi e/o potenziali di farmacie, delle funzioni di localizzazione degli esercizi.

### ➤ Tar Lombardia - Sez. Brescia - sent. 08/05/2013 n. 438

Anche le nuove farmacie devono essere messe nelle condizioni di poter contare su un bacino di utenza che ne consenta una dignitosa sopravvivenza in termini economici - Il riassorbimento di farmacie soprannumerarie istituite con il criterio topografico è consentito ma non è obbligatorio perché potrebbero permanere tutte le ragioni della soprannumerarietà.

### ➤ Tar Lazio - sent. 02/05/2013 n. 4401

Annullato l'elenco dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici.

### ➤ Tar Lombardia - Sez. Brescia - sent. 02/05/2013 nn. 402-405-406

E' la Giunta l'organo comunale competente.

### ➤ Tar Sardegna - sent. 18/04/2013 n. 333

Non è incostituzionale il conferimento ai Comuni, gestori effettivi e/o potenziali di farmacie, delle funzioni di localizzazione degli esercizi.

### ➤ Corte Europea di giustizia - sent. 08/05/13-C271/12

L'Amministrazione Finanziaria dello stato membro può contestare la detrazione dell'IVA se la fattura d'acquisto non contiene indicazioni puntuali, soprattutto per quanto riguarda la descrizione dell'operazione e la successiva integrazione del documento è inutile se nel frattempo è intervenuto l'accertato.

### ➤ Cassazione - Sez. Trib. - sent. 16/05/2013 n. 11672

La documentazione prodotta in giudizio dalla GdF non è utilizzabile dal giudice se l'accesso è stato autorizzato dall'autorità giudiziaria solo verbalmente.

### ➤ Cassazione - Sez. Trib. - sent. 10/05/2013 n. 11157

Anche l'impresa familiare paga l'Irap, una conclusione peraltro condivisibile, perché prima di essere "familiare" è impresa.

### ➤ Cassazione - Sez. Trib. - ord. 09/05/2013 n. 11062

La rivalutazione dei terreni può anche seguire il relativo atto di cessione, contrariamente a quanto asserito dall'Agenzia delle Entrate

### ➤ Cassazione - Sez. Civile - sent. 30/04/2013 n. 10209

Se al preliminare segue la stipula del contratto definitivo, è quest'ultimo a costituire l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto tra le parti.

### ➤ Cassazione - Sez. Civile - sent. 26/04/2013 n. 9662

È consentito il recesso da parte del socio in disaccordo alla decisione assembleare di modifica della durata di una società, passando da un regime di durata a tempo indeterminato ad un regime a tempo determinato.

### ➤ Cassazione - Sez. Civile - ord. 19/03/2013 n. 6835

In caso di operazione "spezzettata" di conferimento di azienda in società seguita dalla cessione delle quote di partecipazione, il termine decadenziale triennale a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la maggiore imposta di registro, configurando l'intera operazione come cessione diretta d'azienda, decorre dalla domanda di registrazione dell'ultimo atto dell'unica fattispecie complessa.

### ➤ Cassazione - Sez. Penale - sent. 08/05/2013 n. 19709

I versamenti bancari non giustificati costituiscono meri indizi che non possono "da soli" dimostrare la responsabilità penale del contribuente in tema di evasione fiscale.

### ➤ Cassazione - Sez. Lavoro - sent. 19/04/2013 n. 9599

Il lavoro c.d. "in nero" viene considerato dalla legge, a tutti gli effetti, come un vero e proprio lavoro subordinato a tempo indeterminato se viene dimostrata dal lavoratore la continuità del rapporto, la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro e il rispetto degli orari al pari degli altri dipendenti.

### ➤ Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 08/05/2013 n.10749

È consentita la deduzione dei costi sostenuti per operazioni commerciali con soggetti residenti in Paesi inseriti nella *black list* a fiscalità privilegiata, se l'effettivo interesse economico è dimostrato dalla puntualità e dalla serietà del fornitore, nonché dalla competitività dei prezzi praticati.

### ➤ Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 08/05/2013 n. 10777

Il titolare dell'impresa familiare è soggetto a IRAP in relazione ai redditi percepiti dall'azienda - Sono invece esenti dal versamento dell'imposta i parenti suoi collaboratori.

### ➤ Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 07/05/2013 n. 10584

In tema di accertamento tributario, lo scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore e i versamenti bancari rimasti ingiustificati legittimano il ricorso dell'Ufficio al metodo analitico - induttivo nella ricostruzione del reddito imponibile.

### ➤ Ctr Lazio - sent. 06/03/2013 n. 106/04/2013

Nelle locazioni con promessa di futura vendita, l'accertamento della maggiore imposta di registro si emette nei confronti dell'atto ricognitivo finale, perché è solo con questo atto che si concretizza l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile in capo al conduttore.

### ➤ Agenzia delle Entrate - Nota Fisco Oggi 12/05/2013

Il *redditometro* è uno strumento di accertamento legittimo, irretroattivo, non viola la tutela della privacy ma "fotografa" nel modo più preciso possibile, la realtà riconducibile al contribuente.

### ➤ Agenzia delle Entrate - circ. 09/05/2013 n. 13

Le ultime del Fisco su spese di istruzione, rette, interessi passivi e cedolare secca nel mod. 2013; in particolare, viene confermato il regime di detrazione degli *interessi passivi* per mutui contratti al 50% dai coniugi per la costruzione, o acquisto, dell'abitazione principale intestata ad entrambi.

### ➤ Assonime - circ. 13/05/2013 n. 15

Sopravvenienze attive: solo alcune non sono tassabili.

### ➤ Inps - circ. 13/05/2013 n. 77

Le istruzioni operative per l'erogazione dell'indennità di malattia e congedo parentale in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

## 3 - SCADENZE FINE MAGGIO 2013

**30/05** - Deposito del bilancio, del relativo verbale assembleare, dell'elenco dei soci e dell'eventuale "Relazione sulla gestione" e "Relazione del Collegio Sindacale" presso la Camera di Commercio (per le società di capitali ed assimilate che hanno approvato il bilancio il 30/04/2013, cioè entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio)

**31/05** - Presentazione del Mod. 730 al CAF o al professionista abilitato da parte dei dipendenti e pensionati che intendono avvalersi di questa forma di dichiarazione dei redditi in luogo del mod. UNICO

**31/05** - Versamento della tassa sulle unità da diporto (v. [Sediva News 16/05/2013](#))